



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato alla Delib.G.R. n. 43/34 del 27.10.2011

L.R. n. 3/2008, art. 7 comma 47; L.R. n. 1/2009, art. 4, comma 3 così come modificato dall'art. 18 della L.R. n. 12/2011. Integrazione fondo rischi dei consorzi fidi del settore commercio. Direttive di attuazione.

Art. 1 – Oggetto e finalità

1. Al fine di agevolare l'accesso al credito delle piccole e medie imprese del settore Commercio e nel rispetto della normativa comunitaria vigente, la Regione sostiene lo sviluppo dei Consorzi di garanzia fidi (Confidi) con sede operativa in Sardegna costituiti prevalentemente da piccole e medie imprese del settore commercio che esercitano l'attività in Sardegna, mediante l'integrazione dei fondi rischi costituiti presso i Confidi stessi.
2. L'intervento riguarda la concessione di aiuti sotto forma di garanzie, secondo le modalità e i criteri del Regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione Europea del 15 dicembre 2006 (GUUE L.379 del 28.12.2006) e successive modificazioni e integrazioni, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di importanza minore ("de minimis").
3. Gli aiuti sono destinati prevalentemente alla concessione di fidejussioni, escutibili a prima richiesta, a favore dei finanziamenti contratti dalle imprese con sede legale in Sardegna, e destinati:
 - a) alle garanzie per nuovi investimenti;
 - b) alla ristrutturazione a medio e lungo termine del passivo di bilancio, con postergazione della quota capitale prevista per gli anni 2009, 2010 e 2011 alla fine del periodo di ammortamento;
 - c) ad operazioni di smobilizzo e/o cessione di crediti maturati dalle imprese nei confronti della pubblica amministrazione statale, regionale e locale.

Art. 2 – Beneficiari

1. Possono beneficiare delle agevolazioni previste dall'art. 1, le Piccole e Medie Imprese del settore Commercio come definite nell'allegato I del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 e successive modificazioni e integrazioni, con sede operativa nel territorio regionale.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

2. Le imprese in difficoltà, come definite dagli Orientamenti Comunitari per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (GUCE C/244/2 del 1.10.2004 e successive modificazioni e integrazioni), non possono essere ammesse a beneficiare delle agevolazioni.

Art. 3 – Consorzi fidi

1. Possono presentare domanda per la ripartizione delle risorse finalizzate all'integrazione del fondo rischi i Consorzi di garanzia collettiva fidi in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere costituiti per almeno il 70% da PMI del settore commercio, così come precedentemente definite, con l'esclusione delle imprese costituite in forma cooperativa;
- b) essere vigenti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda;
- c) non avere fini di lucro;
- d) avere una sede operativa in Sardegna;
- e) operare prevalentemente nel settore del commercio, con un ammontare degli affidi a favore delle imprese operanti in tale settore non inferiore al 60% del totale degli affidi in essere al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda;
- f) essere iscritti negli elenchi di cui al Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 4 – Concessione della garanzia e intensità dell'aiuto

1. L'aiuto alle PMI sotto forma di garanzia viene concesso secondo le modalità e i criteri degli aiuti "de minimis" di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione Europea del 15 dicembre 2006 (GUUE L 379 del 28.12.2006) e successive modificazioni e integrazioni. Conseguentemente un'impresa non può ottenere aiuti di qualsiasi fonte pubblica, concessi in regime "de minimis", per un importo superiore a 200.000 euro su un periodo di tre esercizi finanziari.

2. L'aiuto deve essere determinato con il calcolo proporzionale, secondo la metodologia di cui al Regolamento CE n. 1998/2006 e successive modificazioni e integrazioni.

3. Il periodo di riferimento dei tre esercizi finanziari ha carattere mobile nel senso che in caso di nuova concessione di un aiuto "de minimis" viene ricalcolato l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi nell'esercizio finanziario in questione nonché nei due precedenti.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

4. L'impresa richiedente, all'atto di presentazione della domanda di rilascio della garanzia, deve comunicare al Consorzio Fidi di riferimento tutti gli aiuti ricevuti in regime "de minimis" nell'esercizio finanziario in corso e nei due precedenti e deve impegnarsi a comunicare in forma scritta al Consorzio di garanzia collettiva Fidi, tutti gli aiuti in regime "de minimis" ricevuti nel periodo intercorrente tra la data di presentazione della domanda di rilascio della garanzia e quella di concessione della stessa.

5. Le imprese beneficiarie della garanzia devono essere in grado di ottenere sul mercato finanziario un prestito a condizioni di mercato, senza alcun tipo di intervento pubblico; le garanzie devono essere circoscritte ad un importo massimo predeterminato, non possono assistere più dell'80% del prestito in essere e non sono automaticamente prorogabili.

Art. 5 – Presentazione delle domande per l' integrazione del fondo rischi

1. Le domande per l'integrazione del Fondo rischi da parte dei Consorzi Fidi in possesso dei requisiti di ammissibilità all'intervento, devono essere presentate all'Assessorato del turismo, artigianato e commercio corredate della documentazione e delle dichiarazioni previste per accedere all'intervento entro il 30 aprile di ogni anno. Farà fede il timbro postale di spedizione o, in caso di recapito a mano, il timbro di arrivo apposto dagli uffici dell'Assessorato.

2. Alla domanda (in bollo) dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- originale dell'atto costitutivo o copia autenticata ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. n. 445/2000;
- copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del Presidente del Confidi;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 con la quale il Presidente attesta: che il Consorzio:
 - a) è costituito per almeno il 70% da PMI del settore commercio, così come precedentemente definite, con l'esclusione delle imprese costituite in forma cooperativa;
 - b) è vigente alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda;
 - c) opera prevalentemente nel settore del commercio, con un ammontare degli affidi a favore delle imprese operanti in tale settore non inferiore al 60% del totale degli affidi in essere al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda;
 - d) è iscritto negli elenchi di cui al Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni e integrazioni;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

e) non ha fini di lucro.

La dichiarazione dovrà inoltre contenere:

- f) esatto ammontare del capitale sociale versato dai soci;
- g) elenco delle imprese del commercio titolari dei finanziamenti garantiti e relativo importo;
- h) Istituti di credito convenzionati e nuovi affidamenti rilevati dall'ultimo bilancio approvato;
- i) struttura territoriale dell'Organizzazione con indicazione della sede legale e delle sedi operative con indirizzo, numero telefonico, fax ed eventuale e-mail;

3. Eventuali integrazioni documentali dovranno pervenire al Servizio Commercio improrogabilmente entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della richiesta, trascorso il quale la domanda verrà valutata sulla base della documentazione alla stessa allegata.

Art. 6 – Istruttoria e modalità di ripartizione delle risorse

1. La Regione adotta ogni atto relativo all'istruttoria delle domande per l'integrazione del fondo rischi, ripartendo proporzionalmente le risorse finanziarie tra i Confidi ammessi all'intervento, con le seguenti modalità:

- **40%** dello stanziamento sulla base del capitale sociale versato dai soci;
- **30%** sulla base del totale degli affidamenti garantiti;
- **20%** sulla base dei nuovi affidamenti rilevabili dall'ultimo bilancio approvato;
- **10%** sulla base della struttura territoriale dell'Organizzazione.

Art. 7 – Obblighi dei Confidi

1. I Confidi selezionati sono tenuti al rispetto delle presenti Direttive e del Regolamento (CE) n. 1998/2006 e successive modificazioni e integrazioni.

2. I Confidi selezionati si impegnano a dare adeguata pubblicità all'intervento, riportando tutte le informazioni necessarie affinché le imprese possano accedere alle garanzie.

3. Nella concessione delle garanzie i Confidi ammessi all'intervento devono effettuare, per quanto attiene alle risorse di provenienza pubblica, la verifica dei massimali e delle condizioni previste dal Regolamento (CE) n. 1998/2006 e successive modificazioni e integrazioni. In particolare il Consorzio Fidi dovrà acquisire le dichiarazioni, prodotte ai sensi degli articoli 47 e 76 del D.P.R. n.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

445 del 28 dicembre 2000 e successive modificazioni e integrazioni, riguardanti gli aiuti "de minimis" ricevuti dalle imprese beneficiarie negli ultimi tre esercizi finanziari.

4. In caso di insolvenza dell'impresa beneficiaria dovrà essere esperita ogni utile azione per il recupero del credito, anche attraverso procedure concorsuali.

5. I fondi rischi dovranno essere utilizzati esclusivamente per la concessione di garanzie.

6. Le somme stanziare ed i relativi interessi non potranno essere utilizzati per la copertura delle spese amministrative e degli investimenti dei Confidi al di fuori delle garanzie assistite. A tal fine, i Confidi si impegnano, all'atto della presentazione della domanda di cui all' art. 5, a tenere una contabilità separata e autonoma per le somme di provenienza pubblica.

6. In caso di liquidazione dei Confidi, il saldo rendicontato, al netto degli impegni, dovrà essere restituito alla Regione.

7. Al fine di consentire il controllo da parte dell'Assessorato sul rilascio delle garanzie e il rispetto di tutte le condizioni previste dalle presenti Direttive, i Consorzi devono inviare annualmente, entro il mese di maggio, una relazione nella quale devono essere indicati:

- a) elenco nominativo delle imprese garantite nell'anno;
- b) numero ed importo delle garanzie concesse;
- c) numero ed importo delle garanzie in essere al 31 dicembre di ogni anno;
- d) numero e valore delle garanzie attivate per inadempimento (indicate singolarmente) su base annua;
- e) entrate annue derivanti dagli interessi attivi e dai recuperi;
- f) avanzo o deficit annuo (differenza tra entrate e spese);

Art. 8 – Concessione degli aiuti alle imprese beneficiarie

1. In seguito alla presentazione della domanda di concessione della garanzia, il Consorzio fidi dovrà verificare la sussistenza in capo ad ogni singola impresa di tutti i requisiti previsti, per la concessione dell'aiuto.

2. Una volta erogato il finanziamento, il Consorzio Fidi comunicherà la concessione della garanzia e del relativo aiuto "de minimis". Tale comunicazione verrà inviata, oltre che alla singola impresa, anche all'Assessorato del turismo, artigianato e commercio, e dovrà contenere i dati riguardanti l'importo complessivo dell'affidamento con l'indicazione della destinazione secondo quanto previsto



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

dalla L.R. n. 1/2009, art. 4, comma 3 e successive modificazioni e integrazioni, l'importo della garanzia, l'importo dell'aiuto spettante.

3. Dovranno essere comunicate all'Assessorato del turismo, artigianato e commercio eventuali modifiche dell'affidamento e/o della garanzia e/o dei requisiti soggettivi dell'impresa, l'eventuale revoca dell'affidamento o l'eventuale sopravvenuta "posizione di sofferenza" ovvero eventuali azioni esecutive e/o concorsuali di recupero del credito nei confronti delle imprese beneficiarie.

4. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel provvedimento di concessione e nelle presenti Direttive, qualora accertata, determina la revoca della garanzia.